



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 102/17**  
Lussemburgo, 20 settembre 2017

Sentenza nella causa C-183/16 P  
Tilly-Sabco/Commissione

## **La Corte annulla il regolamento della Commissione che fissa a zero l'importo delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame nel luglio 2013**

*Essa mantiene tuttavia gli effetti di tale regolamento fino all'adozione di un nuovo regolamento esente da vizi procedurali.*

Nell'ambito della politica agricola comune, secondo un regolamento dell'Unione<sup>1</sup>, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per i prodotti che rientrano, segnatamente, nel settore del pollame. L'importo di tali restituzioni è fissato dalla Commissione per l'insieme dell'Unione. L'importo delle restituzioni all'esportazione che riguarda tre categorie di polli congelati è stato oggetto di una riduzione progressiva, passando da EUR/kg 0,4 nel 2010 a EUR/kg 0,1085 all'inizio del 2013. Infine, a decorrere dal luglio 2013, la Commissione, nell'ambito di un regolamento di esecuzione<sup>2</sup>, ha fissato l'importo delle restituzioni all'esportazione a EUR 0 per quanto riguarda, tra l'altro, tali prodotti. Le restituzioni all'esportazione per il pollo congelato in Europa andavano a vantaggio segnatamente di due imprese francesi (la Tilly-Sabco e la Doux) e riguardavano le esportazioni verso paesi del Medio Oriente. Dall'entrata in vigore della nuova politica agricola comune il 1° gennaio 2014, le restituzioni all'esportazione di un importo positivo sono ormai possibili unicamente in caso di crisi.

La Francia e le società Doux e Tilly-Sabco hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare il regolamento di esecuzione della Commissione che fissa l'importo delle restituzioni all'esportazione a EUR 0. Con sentenze del 14 gennaio 2016<sup>3</sup>, il Tribunale ha respinto tali domande di annullamento e ha quindi confermato la fissazione a EUR 0 delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame nel luglio 2013. La Tilly-Sabco ha allora proposto impugnazione dinanzi la Corte di giustizia per far annullare la sentenza del Tribunale e il regolamento controverso della Commissione.

Con l'odierna sentenza, **la Corte** accoglie l'impugnazione della Tilly-Sabco e **annulla, per vizio procedurale, il regolamento di esecuzione della Commissione.**

La Corte rileva, anzitutto, che la Commissione doveva presentare il progetto di regolamento al comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tale comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri, è inteso a consentire agli Stati membri di controllare l'esercizio da parte della Commissione delle sue competenze di esecuzione, laddove un parere negativo del comitato avrebbe come conseguenza di impedire l'adozione dell'atto progettato. La Corte osserva parimenti che un termine non inferiore ai quattordici giorni deve separare la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato di gestione e la convocazione di una riunione di tale comitato, affinché il comitato possa procedere ad un esame sereno del progetto e i rappresentanti degli Stati membri possano definire una posizione volta a salvaguardare, all'interno del comitato, gli interessi propri di ciascuno di essi.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 196, pag. 13).

<sup>3</sup> Sentenze del Tribunale del 14 gennaio 2016, *Tilly-Sabco/Commissione* ([T-397/13](#)), *Doux/Commissione* ([T-434/13](#)) e *Francia/Commissione* ([T-549/13](#)). V. anche comunicato stampa n. [1/16](#) (versione francese).

La Corte rileva che, nel caso di specie, la Commissione ha presentato il progetto di regolamento al comitato di gestione solo durante la stessa riunione convocata per l'esame di quest'ultimo. Così agendo, la Commissione non ha rispettato il termine di quattordici giorni impedendo nel contempo ai membri del comitato di gestione di esprimere la loro opinione e proporre modifiche. Quanto alla giustificazione in merito al mancato rispetto del termine di quattordici giorni sostenuta dalla Commissione, ossia il rischio di fughe di notizie, la Corte osserva che l'accettazione di tale giustificazione condurrebbe a esonerare sistematicamente la Commissione dal rispetto di tale termine, in quanto in linea di principio siffatti rischi sussistono sempre.

La Corte conclude che la Commissione è incorsa in un errore procedurale che il Tribunale ha ommesso di rilevare nella sua sentenza e annulla, per tale motivo, la sentenza del Tribunale e il regolamento di esecuzione della Commissione.

La Corte, inoltre, constata che il procedimento non presenta alcun errore che comprometta la conformità sostanziale del regolamento di esecuzione controverso rispetto al diritto dell'Unione. Dunque, annullare il regolamento controverso, senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti fino a quando sia sostituito da un nuovo atto, pregiudicherebbe non solo l'attuazione del diritto dell'Unione, ma comprometterebbe anche la certezza del diritto. Per questo motivo, la Corte mantiene gli effetti del regolamento controverso fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirlo.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*